



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**REGIONE CALABRIA**

DCA n. 26 del 12/01/2023

**OGGETTO: Diniego istanza di accreditamento istituzionale Villa Rachele SrL, con sede nel comune di Maida (CZ)**

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTO** l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

**VISTO** l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

**PREMESSO CHE** la casa di cura privata Villa Rachele S.r.L., avente sede legale in Maida (CZ) c/da Acqua Bianca snc, già autorizzata all'esercizio (D.C.A. n. 132 del 16/12/2015), con istanza acquisita al prot. n. 379754 del 19 dicembre 2016 ha chiesto l'accreditamento istituzionale, fra l'altro, per n. 40 p.l. di Riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo (cod. RRE1 RRE2);

**DATO ATTO** dei risultati dell'attività istruttoria svolta presso la competente struttura dipartimentale, come riportati di seguito:

- la Regione, di seguito all'istanza, ha avviato la procedura facendo richiesta di parere all'ASP di Catanzaro (Rif. *nota prot. n. 223661 del 06/7/2017*), non riscontrata in mancanza degli atti di programmazione sanitaria regionale ed aziendale, all'epoca non ancora adottati;
- riattivato il procedimento rimasto sospeso, con nota prot.n.321388 dell'11/7/2022 il Settore regionale di riferimento ha sollecitato l'adozione, da parte dell'ASP competente per territorio, del

parere di compatibilità delle attività in questione con i LEA ed il fabbisogno di prestazioni, a norma dell'art. 8, comma 4, del Regolamento attuativo approvato con D.C.A. n. 81/2016;

- il Direttore Sanitario dell'ASP di Catanzaro, con nota prot. n. 0118717 del 21/09/2022 (acquisita al prot. n. 417193 del 22/9/2022), ha espresso parere negativo di compatibilità attestando, alla stregua delle valutazioni della Commissione di verifica aziendale, che *< per le attività richieste risulta completamente soddisfatto il fabbisogno espresso e, nello specifico, sono distribuiti n. 100 PL RRE1-RRE2...>*;
- con nota prot. n.512254 del 18/11/2022 il Dipartimento Tutela della Salute ha comunicato all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di che trattasi, dando atto del parere sfavorevole espresso dall'ASP e, dunque, del venire meno di un requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di cui al citato DCA n.81/2016;

**VISTA** l'istanza in data 05 dicembre 2022 (acquisita al prot. n. 547746 del 06/12/2022), con la quale il legale rappresentante di Villa Rachele SRL ha chiesto alla Regione Calabria il riesame della decisione comunicata, deducendo che il parere negativo espresso dall'ASP di Catanzaro vada disatteso per le seguenti ragioni, in sintesi:

- l'atto di programmazione regionale (Piano di riorganizzazione della Rete territoriale), approvato con DCA n. 65/2000, ha previsto un fabbisogno per n. 104 p.l. di RRE1 ed RRE2 in relazione al distretto dell'ASP di Catanzaro e tuttavia il Piano aziendale, adottato con deliberazione ASP n.770/2020, ha decurtato di n. 4 unità detto fabbisogno quantificandolo in n. 100 p.l. da distribuirsi in ragione di n. 80 pl per Catanzaro-Soverato (e provincia) e di n. 20 pl per Lamezia Terme (e provincia): tale suddivisione non terrebbe conto della percentuale più elevata della popolazione residente a Lamezia Terme rispetto ai residenti nella provincia di Catanzaro;
- dei n. 20 pl previsti per il distretto di Lamezia Terme, n. 8 pl sono stati assegnati alla "ASP Polo Integrato Centro Protesi INAIL", struttura pubblica che non dispone di impianti idonei alla erogazione di prestazioni a ciclo continuo, potendo erogare, allo stato, solo prestazioni ambulatoriali.

Per quanto sopra, l'interessata chiede che, previa l'integrale disapplicazione del parere sfavorevole espresso dall'ASP di Catanzaro in data 21/09/2022, l'Amministrazione regionale provveda alla revisione del DCA n. 144/2020, di approvazione del Piano aziendale dell'ASP di Catanzaro di cui alla deliberazione n.770/2020, nel senso di attribuire al distretto di Lamezia Terme nuovi pl di area RRE1 e RRE2 e, conseguentemente, all'assegnazione a Villa Rachele *<in via provvisoria, dei n. 8 pl assegnati alla "ASP Polo Integrato Centro Protesi INAIL" e/o dei n. 4 pl non assegnati con la Deliberazione ASP n. 770/2020 a fronte della previsione regionale>*.

**CONSIDERATO** che le osservazioni di cui sopra non valgono a superare i motivi che ostano all'accoglimento della sua istanza, in quanto:

- il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato, per espressa previsione di legge, al giudizio sulla "funzionalità" della domanda "rispetto agli indirizzi di programmazione regionale" ed al "fabbisogno definito dalla Regione per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali" (così l'art. 8 *quater*, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 e art. 11, comma 6, della L.r. n. 24/2008);
- tale giudizio è rimesso all'ASP competente per territorio, la cui dichiarazione rientra tra le condizioni di ammissibilità dell'istanza di accreditamento ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008: dichiarazione che, nello specifico, è intervenuta con esiti sfavorevoli sulla base della integrale saturazione del fabbisogno per la categoria di prestazioni e l'area territoriale in interesse;
- la determinazione del fabbisogno prevista dall'atto di programmazione territoriale (delibera dell'ASP n. 770/2020, approvata con D.C.A. n. 144/2020) ha tenuto conto dell'esigenza di adeguamento agli standard dei LEA fissati, anche riguardo alle prestazioni in interesse, a livello nazionale con il DPCM del 12/01/2017;

**RITENUTO**, per quanto sopra, che ricorrono le condizioni per il rigetto dell'istanza di accreditamento, a conferma degli esiti dell'istruttoria condotta dai competenti uffici del Dipartimento Tutela della salute;

**VISTI:**

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G n.11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";
- il DCA n.62 del 26/05/2022 recante "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR)- Approvazione;

**VISTO** il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n.4315 del 05/01/2023.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

**DE CRE T A**

**DI RITENERE** quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

**DI CONFERMARE** il contenuto della nota prot. n.512254 del 18/11/2022 con cui il Dipartimento Tutela della Salute, in esito all'istruttoria condotta, ha comunicato alla struttura Villa Rachele S.r.L., ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/1990, il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento;

**DI RIGETTARE**, per l'effetto, l'istanza presentata da Villa Rachele S.r.L. (prot. n. 379754 del 19/12/2016) volta all'accREDITAMENTO istituzionale per n. 40 p.l. di Riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo (cod. RRE1 RRE2);

**DI DEMANDARE** al Dipartimento Tutela della salute e Servizi socio-sanitari della Regione Calabria l'adozione, attraverso le competenti strutture, degli atti conseguenti;

**DI INVIARE** il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai soggetti interessati e all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

**DI DARE MANDATO** al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

*Il Sub Commissario*

**F.to Dott. Ernesto Esposito**

*Il Commissario ad acta*

**F.to Dott. Roberto Occhiuto**

**Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari**

**Settore Autorizzazioni e Accredimenti**

**Il Dirigente del Settore**

**F.to Dott.ssa Rosalba Barone**

**Il Dirigente Generale**

**F.to Ing. Iole Fantozzi**